II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1040/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2010

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa [1], in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio [2] (di seguito «l'accordo»).

(2) L'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all'anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato II dell'accordo.

(3) Come nel 2009, la Russia ha notificato all'Unione europea l'intenzione di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, entro i termini stabiliti dall'accordo. In seguito alla richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2010.

(4) L'articolo 10 dispone che ad ogni rinnovo annuale i quantitativi di ciascun gruppo di prodotti sono aumentati del 2,5 %.

(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi per l'anno 2010 indicati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 sono sostituiti da quelli indicati nell'allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 2

I limiti quantitativi per l'anno 2011 risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo del 2007 tra la Comunità europea e la Federazione russa relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio sono indicati nell'allegato 2 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

[1] GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52.

ALLEGATO I

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2010

(in tonnellate)

Prodotti	Anno 2010
SA. Prodotti laminati piatti	
SA1. Arrotolati	1 117 305
SA2. Lamiera pesante	310 167
SA3. Altri prodotti laminati piatti	670 709
SA4. Prodotti legati	118 360
SA5. Lamiere quarto legate	28 196
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati	123 999
SB. Prodotti lunghi	
SB1. Barre	62 018
SB2. Vergella	365 262
SB3. Altri prodotti lunghi	574 233

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.
SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.

ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2011

(in tonnellate)

Prodotti	Anno 2011
SA. Prodotti laminati piatti	
SA1. Arrotolati	1 114 582
SA2. Lamiera pesante	296 145
SA3. Altri prodotti laminati piatti	640 750
SA4. Prodotti legati	113 074
SA5. Lamiere quarto legate	26 922
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati	118 458
SB. Prodotti lunghi	
SB1. Barre	59 229
SB2. Vergella	348 913
SB3. Altri prodotti lunghi	545 984

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.
SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.